



## Ministero della Salute

**Dipartimento per la  
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la  
sicurezza degli alimenti**

Direzione Generale  
della Sanità animale e del Farmaco veterinario  
Ufficio III

Ministero della Salute

0006553-P-07/04/2008

DGSA



14132785

### OGGETTO:

Blue tongue – movimentazione di animali sensibili delle zone di restrizione per il sierotipo BTV8 e all'interno delle stesse.

*Roma.*

Alle Regioni e Province autonome  
Assessorati alla sanità  
Servizi Veterinari

Agli II.ZZ.SS.

Alle Associazioni di categoria (Bovini e ovicaprini)

Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Ministero degli Interni

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

### LORO SEDI

E, p.c. Al CESME  
c/o IZS Abruzzo e Molise  
TERAMO

Si informa che a seguito delle riunioni dell'Unità di crisi del 03 aprile 2008, degli incontri svolti con le associazioni di categoria e delle valutazioni del gruppo di lavoro tra le Regioni coinvolte nelle restrizioni, il Coordinamento regionale e il Ministero della Salute, sono state definite le indicazioni per la movimentazione degli animali sensibili alla Blue tongue da vita e da macello dalle zone di restrizione per il sierotipo BTV8 e all'interno delle stesse, come di seguito specificato.

### ANIMALI DA VITA

In attesa di un'ulteriore valutazione della situazione epidemiologica, non è consentita la movimentazione degli animali sensibili dalle zone di restrizione verso altre parti del territorio nazionale ad eccezione degli animali vaccinati o naturalmente immunizzati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1266/07 e successive modifiche.

La movimentazione all'interno della zona di restrizione è consentita, limitatamente alla categoria dei vitelli di età inferiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

1. I vitelli provenienti da aziende situate nella zona infetta non possono essere movimentati al di fuori della stessa.
2. I vitelli provenienti da aziende situate nella zona di restrizione, ma al di fuori della zona infetta, possono essere inviati presso le aziende da ingrasso situate nella stessa zona di restrizione con le modalità di seguito elencate:
  - a) se inviati direttamente all'azienda da ingrasso di destinazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale che registra l'esito di detta visita nella sezione E del Modello IV che accompagna gli animali; oppure

b) se inviati verso specifiche aziende individuate dalla Autorità regionale competente possono essere scortati dal solo Modello IV a condizione che in queste aziende individuate siano sottoposti con esito favorevole a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale e entro la medesima giornata siano trasferiti verso le aziende di destinazione definitiva; l'esito della visita clinica dovrà essere annotato dal Veterinario Ufficiale nell'apposita sezione E del Modello IV che accompagna gli animali nella movimentazione dalle aziende individuate alle aziende di destinazione definitiva; le Regioni e le province autonome comunicano al Ministero l'elenco delle aziende individuate di cui alla lettera b).

## ANIMALI DA MACELLO

La movimentazione degli animali all'interno della zona di restrizione ma provenienti da aziende poste in zona infetta, è consentita esclusivamente verso macelli designati e a seguito di visita clinica del Veterinario Ufficiale che riporta l'esito di detta visita nell'apposita sezione E del Modello IV che scorta gli animali.

La movimentazione all'interno della zona di restrizione, al di fuori della zona infetta, è consentita :

a) verso macelli anche non designati a condizione che gli animali siano stati sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale che riporta l'esito dei detta visita nell'apposita sezione E del Mod. IV che scorta gli animali; oppure

b) verso macelli designati anche senza essere stati sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale a condizione che il detentore registri in BDN, al massimo entro 24 ore dall'evento, la movimentazione in uscita (con indicazione degli identificativi degli animali e del codice del macello di destinazione) c a condizione che il responsabile dello stabilimento di macellazione registri in BDN l'avvenuta macellazione al massimo entro 48 ore dalla macellazione.

La movimentazione dalla zona di restrizione, al di fuori della zona infetta, verso il rimanente territorio nazionale è consentita esclusivamente verso macelli designati a condizione che gli animali siano stati sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale che riporta l'esito di detta visita nell'apposita sezione E del Mod. IV che scorta gli animali.

I macelli designati sono da intendersi quelli conformi a quanto stabilito dal Regolamento CE 1266/2007, nonché dalla nota prot. n. 980 del 5 febbraio 2008, di questa Direzione, consultabili al link [http://eubtnet.izs.it/pls/btnet/BT\\_GESTMENU.bt\\_index1](http://eubtnet.izs.it/pls/btnet/BT_GESTMENU.bt_index1).

Si informa, infine, che la nota di questa Direzione prot. n. 6048 del 1.4.2008 è da ritenersi integralmente sostituita dalla presente e che quanto sopra indicato potrebbe essere suscettibile di modifiche, in funzione della evoluzione epidemiologica nonché in considerazione di ulteriori valutazioni che la scrivente si riserva di esaminare.

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

*Uit a Fe'*

§

*to*